



COMUNE DI CANNETO PAVESE

Provincia di Pavia

Via Casabassa n. 7 – 27044 Canneto Pavese (PV)
tel. 038588021 – pec: comune.cannetopavese@legalpec.it

ORDINANZA N. 2 DEL 20/02/2025

**DISCIPLINA, OBBLIGHI E METODOLOGIE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
DIVIETO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DEI NON RESIDENTI E DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI FUORI DAI CASSONETTI COMUNALI DEDICATI ALLA RACCOLTA**

IL SINDACO

Premesso:

- che la complessiva “problematica” dei rifiuti solidi urbani risulta essere particolarmente complessa e ciò sia per le notorie implicazioni di carattere ecologico/ambientale e strettamente economico/finanziario
- che le pubbliche amministrazioni e segnatamente i comuni, in base alla normativa vigente, hanno l’obbligo di predisporre ogni azione di prevenzione-riduzione delle quantità di rifiuti e devono svolgere azioni rivolte alla valorizzazione, studio e introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energia e di risorse. In particolare, i singoli comuni devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire nelle cosiddette discariche;

Considerato:

- che il servizio di raccolta separata/differenziata nel Comune di Canneto Pavese è svolto per le seguenti tipologie di rifiuti urbani e assimilati: rifiuti solidi urbani indifferenziati, plastica, carta e cartone, vetro, pile esauste, medicinali scaduti;

Visto l’art. 50 del T.U. degli EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Ricordato quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” ed in particolare gli artt. 198, che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, e 192 e s.m.i., il quale prescrive ai commi 1 che “l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati” e 2 che “è altresì vietata l’ immissione di rifiuti qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee”;

Constatato che:

- le strade urbane e rurali appartenenti al territorio comunale vedono il frequente ripetersi di abbandono di rifiuti, sia sulle banchine stradali che nelle altre aree pubbliche;
- è stato accertato un anomalo incremento della quantità di rifiuti indifferenziati che vengono, in parte, conferiti all’interno dei cassonetti posizionati ed in parte abbandonati in modo incontrollato sul suolo pubblico all’esterno di detti cassonetti, ed in modo sparso nel territorio comunale;
- stato accertato che ciò in buona parte deriva da utenti non qui residenti bensì in alcuni Comuni limitrofi al nostro territorio, dove il servizio di igiene urbana è gestito con il metodo cosiddetto della raccolta porta a porta e connessa rimozione dei cassonetti stradali sul territorio dei citati comuni il che ha senz’altro causato il conferimento di rifiuti nei cassonetti posti nel territorio di questo Comune, da parte di non residenti non aventi titolo di soggetto passivo della tassa rifiuti solidi urbani di questo Comune;

- rilevato che detto comportamento determina un incremento di conferimento di rifiuti in questo Comune, con un aumento del quantitativo di rifiuti solidi urbani oltre al fatto che i quantitativi di rifiuti conferiti sono tali da esaurire in breve tempo, la capacità dei contenitori presenti nel territorio e che di conseguenza, sacchi di rifiuti urbani, di materiale ingombrante e di altro, vengono depositati fuori dai cassonetti creando delle vere e proprie micro discariche che determinano lo scadimento della qualità urbana e problematiche igienico/sanitarie.

- conseguentemente il continuo conferimento al di fuori dai cassonetti preposti avviene anche da parte degli utenti residenti stante il fatto che i contenitori sono quasi sempre pienamente riempiti;

Ritenuto di dover vietare il conferimento dei rifiuti nei cassonetti dislocati sul territorio del Comune di Canneto Pavese ai non residenti che provengono da altri comuni e, comunque a tutti coloro che non concorrono ai costi del sostenimento del servizio di raccolta dei rifiuti.

Ravvisata la urgente necessità di arginare il fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti che comporta un grave pregiudizio dell'igiene e della salute pubblica, del decoro nonché l'aumento di costi conseguenti a carico dei cittadini nonché – ulteriormente - un aggravio del servizio di pulizia/nettezza, distogliendo risorse umane e mezzi dal regolare svolgimento del servizio stesso.

Nella necessità di provvedere in merito

ORDINA

1) che il conferimento dei rifiuti avvenga secondo le regole della raccolta separata/differenziata, adeguandosi alla regolazione di seguito indicata:

- **CARTA E CARTONE – CONTENITORE BIANCO** (giornali, riviste, libri, quaderni, fogli, cartone e cartoncino tagliati ed appiattiti per ridurre il volume, contenitore in cartone per alimenti, contenitori in tetrapak per alimenti, tutti gli imballaggi in cartone ondulato di qualsiasi forma o misura, contenitori per frutta e verdura, ecc.).

Non vanno inseriti: tutti i materiali non cellullosici, i contenitori di prodotti pericolosi, carte sintetiche, carta sporca.

- **VETRO – APPOSITE CAMPANE** (bottiglie vuote, vasetti, bicchieri, vetri vari anche se rotti, ecc.).

Non vanno inseriti: specchi, porcellana, ceramica, lampadine e neon, parabrezza auto, ecc.

- **PLASTICA – CONTENITORE GIALLO** (contenitori vuoti per bevande e liquidi, flaconi vuoti per detersivi, pellicole di plastica, vaschette per dolci e alimenti in genere e tutti i contenitori e imballaggi con i simboli pet – pe e pp).

Non vanno inseriti: gomma, polistirolo, cassette e cd audio e video, penne.

- **INGOMBRANTI** – (mobili, elettrodomestici, oggetti di arredamento, ecc.).

CASSONE DISPONIBILE NEL PIAZZALE DEL CIMITERO COMUNALE NEI GIORNI FERIALE NEL PERIODO DAL GIORNO 9 AL GIORNO 15 DI OGNI MESE.

Non vanno inseriti: rottami e materiali derivanti da lavorazioni agricole (pali, ramino, ecc.) ed edili (rottami, calcestruzzo, imballaggi, ecc.), tutti i materiali cellullosici, i contenitori di prodotti pericolosi, carte sintetiche, carta sporca.

- **PILE ESAUSTE – CONTENITORE PRESSO VIA CASA BASSA.**

- **MEDICINALI SCADUTI – CONTENITORE PRESSO LA FARMACIA, VIA COLOMBARONE, 13.**

- **RSU INDIFFERENZIATO – APPOSITI CASSONETTI STRADALI** (tutto ciò che non può essere inserito nelle raccolte differenziate).

2) E' VIETATO

- Gettare, versare o depositare in modo incontrollato, **all'esterno o nei pressi degli appositi contenitori**, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semi solido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti e depositare altresì all'interno dei cassonetti comunali della raccolta differenziata rifiuti non idonei alla tipologia di rifiuto raccolto;
- Smaltire tramite combustione all'aperto rifiuti di qualsiasi genere. Tale divieto non si applica per i rifiuti vegetali a condizione che vengano combusti in aree agricole, nel rispetto delle leggi e delle disposizioni in materia vigenti e adottando le cautele per limitare al massimo i pericoli e le emissioni;
- Gettare per terra mozziconi e/o pacchetti di sigarette, involucri di cibi e/o qualsiasi altro rifiuto minuto su strade, piazze ed altre aree pubbliche.

3) E' VIETATO

- Il conferimento, sul territorio del Comune di Canneto Pavese, di qualsiasi tipologia di rifiuti solidi urbani (ivi compresa l'utilizzazione dei contenitori presenti nel territorio comunale) da parte di utenti non residenti in questo Comune e/o da parte di tutti coloro che non concorrono ai costi del sostenimento del servizio di raccolta dei rifiuti.

AVVERTE

- Che, fatte salve le norme del D.Lgs. 152//2006 e fermo restando l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e di ulteriori sanzioni amministrative previste dall'ordinamento anche per il deposito di rifiuti (anche speciali) il mancato rispetto della presente Ordinanza Sindacale comporterà l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - € 100,00 per ogni tipologia di rifiuti urbani e speciali assimilati riciclabili conferita con modalità difformi da quelle previste nel presente atto;
 - € 100,00 il conferimento, presso il territorio del Comune di Canneto Pavese, dei rifiuti che provengono da altri comuni e l'utilizzazione dei contenitori presenti nel territorio comunale da parte dei non residenti (ad eccezione di quelli residenti nei Comuni di Castana e Montescano facenti parte dell'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina);
 - € 300,00 l'abbandono o deposito su suolo pubblico di rifiuti differenziati o indifferenziati al di fuori degli appositi contenitori (anche se pieni);
 - € 500,00 l'abbandono o deposito su suolo pubblico di rifiuti inerti o ingombranti o speciali;
 - € 1.000,00 l'abbandono o deposito su suolo pubblico di rifiuti pericolosi;
 - € 100,00 conferimento di borse/sacchetti contenenti rifiuti differenziati e indifferenziati all'interno di contenitori stradali (cestini multimateriale o cestini gettacarte a palo)
 - € 100,00 l'abbandono su suolo pubblico di mozziconi e/o pacchetti di sigarette, involucri di cibi e/o qualsiasi altro rifiuto minuto.
- Che, in aggiunta alle sanzioni previste, è imposto al/i trasgressore/i la bonifica dell'area ovvero verrà imputato al trasgressore il costo del ripristino dell'area.
- E' fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, qualora la violazione costituisca fattispecie punibile ai sensi delle leggi vigenti, ovvero ipotesi di reato nonché l'applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia.

DISPONE

- Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio, sul sito web del Comune di Canneto Pavese e dell'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina con l'affissione di manifesti nei luoghi pubblici.
- Che la stessa venga trasmessa all'Ufficio di Polizia Locale, in quanto incaricato per la verifica dell'ottemperanza del presente provvedimento.

La presente annulla e sostituisce la precedente Ordinanza n. 3/2011 del 04/03/2011.

INFORMA

che, come disposto dall'art. 3, comma 4, Legge 241/1990, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente per territorio oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Canneto Pavese, li 20.02.2025

IL SINDACO
Francesca Panizzari